

**PROCEDURA DI GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI IN MATERIA DI
“WHISTLEBLOWING”
*D.LGS. N. 24/2023***

**approvata dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
TSRM e PSTRP di Bologna
con delibera n. 34/2024 in data 19/03/2024**

ART. 1 SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di dare attuazione al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”) e, in particolare ha lo scopo di:

- fornire ai dipendenti e a tutti i soggetti legittimati, ai sensi di legge, che intendono segnalare all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Bologna (d’ora in poi per brevità Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna) violazioni di normative nazionali o dell’Unione europea, una conoscenza di base delle disposizioni del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare, dei diritti e delle tutele ivi previste;
- rendere nota la procedura adottata dall’Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 e Linee Guida Anac.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **Decreto Legislativo n.24/2023** recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- ✓ Il **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento Generale sulla protezione dei dati c.d G.D.P.R.)
- ✓ **Linee Guida Anac** “in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”; approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- a) <contesto lavorativo>: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali,

indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona fisica acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- b) <facilitatore>: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- c) <persona coinvolta>: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;
- d) <persona segnalante> o <segnalante>: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- e) <ritorsione>: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- f) <seguito>: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- g) <violazioni>: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - 2) *omissis*
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato 1 al suddetto decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei servizi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3, 4 e 5.
- 7)

ART. 4 CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura attivata dall'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna le seguenti categorie di soggetti:

- ✓ Dipendenti
- ✓ Collaboratori
- ✓ Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- ✓ Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- ✓ Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- ✓ Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- ✓ Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza
- ✓ Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

La procedura protegge anche l'identità dei *soggetti facilitatori*, ossia le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

ART. 5 QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova o fase di colloquio;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

ART. 6. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea, così come definite nel precedente articolo 3, lettera g), della presente procedura che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante ragionevolmente ritenga, sulla base di elementi concreti, che potrebbero essere commesse. Possono essere oggetto di segnalazione anche condotte volte ad occultare le violazioni commesse.

Non sono comprese tra le informazioni oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- ✓ alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al rapporto di lavoro di quest'ultimo o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- ✓ ai restanti casi disciplinati dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 24/2023.

ART. 7 COME SI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE: CANALE INTERNO

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso **il canale interno** appositamente predisposto dall'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna con le seguenti modalità:

➤ **in forma scritta** con modalità informatiche, **attraverso l'apposita piattaforma informatica crittografata**, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della

persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. A detta piattaforma è **abilitato ad accedere esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPCT), al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute.** Il RPCT può avvalersi del supporto di altri soggetti eventualmente individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica, ciò proprio a tutela del segnalante in quanto l'utilizzo della piattaforma garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante.

➤ **in forma orale**, su richiesta del segnalante:

- a) via telefono, previa richiesta di appuntamento da richiedere inviando una e-mail a bologna@tsrm.org o telefonando al **n. 0510081168 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì**. In tal caso, nel corso della telefonata verranno richieste tutte le informazioni contenute nel modulo per la segnalazione scritta e la segnalazione sarà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del RPCT e/o da soggetti delegati e appositamente autorizzati; la persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione (art. 14, comma 3, d.lgs. 24/2023);
- b) mediante un incontro diretto con il RPCT, fissato entro un termine ragionevole e, comunque, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta. L'incontro andrà chiesto inviando una e-mail a amministrazione.trasparente@bolognatsrmpstrp.it. In tal caso la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT e/o da soggetti delegati e appositamente autorizzati mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale; in caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione (art. 14, comma 4, d.lgs. 24/2023).

ART. 8 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che comunichi ad ANAC di avere subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste in tali casi dal

d.lgs. 24/2023.

L'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, al fine di renderle tracciabili nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di avere subito ritorsioni a causa della segnalazione anonima effettuata.

ART. 9 IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di consentire al RPCT, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione delle segnalazioni, di svolgere efficacemente tutte le verifiche conseguenti, è necessario che la segnalazione sia adeguatamente circostanziata. In particolare, è necessario che la stessa contenga:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze in cui il segnalante ha appreso i fatti segnalati;
- d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione/l'allegazione di eventuali documenti che possono corroborare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

A tal fine sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È possibile allegare documenti alla segnalazione.

Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

ART. 10 IL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il RPCT, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, è tenuto a:

- ✓ mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;
- ✓ dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
- ✓ fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione;
- ✓ mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni, contenute nella presente Procedura, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine, nella pagina "Amministrazione trasparente – Altri contenuti: anticorruzione" e nell'apposita pagina dedicata alle segnalazioni in materia di "whistleblowing".

Il RPCT è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali. Nello svolgimento delle attività di sua competenza, il RPCT può avvalersi degli altri soggetti individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna. Tali soggetti sono sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza e, più in generale, agli stessi obblighi cui è sottoposto il RPCT.

ART. 11 ISTRUTTORIA E ESITO SEGNALAZIONE

Il RPCT deve, in via preliminare, valutare l'ammissibilità della segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023. A tale fine, il RPCT valuta in particolare:

- a) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo soggettivo;
- b) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo oggettivo;
- c) la competenza dell'Ordine sulle questioni segnalate;
- d) la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare successivi accertamenti;
- e) l'assoluta genericità del contenuto della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei

fatti oggetto di segnalazione.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione quale segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. A tale fine, il RPCT può:

- ✓ chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
- ✓ acquisire atti e/o documenti da altri uffici dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna e/o avvalersi del loro supporto, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- ✓ acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.

Qualora, invece, ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a:

- ✓ comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
- ✓ adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RPCT per quanto di rilievo interno all'Ordine, quest'ultimo ne dispone la trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di competenza di altri enti, il RPCT ne dispone la conseguente trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

L'attività svolta dal RPCT e/o, su delega dello stesso, dagli altri soggetti individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna, è verbalizzata. Le deleghe conferite dal RPCT agli altri soggetti di cui sopra sono debitamente formalizzate.

ART. 12 TEMPI DI CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA

Il RPCT è tenuto a fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza. A tal fine, al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra al segnalante un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

Il RPCT è tenuto a comunicare al segnalante l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

ART. 13 IL SISTEMA DI PROTEZIONE

Di seguito si indica sinteticamente il sistema di protezione contemplato dalla normativa in favore del whistleblower e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione. Per una conoscenza completa delle tutele previste, si rinvia agli artt. 12 e ss. del d.lgs. 24/2023.

A) TUTELA DELLA RISERVATEZZA: la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato; è fatto divieto di rivelare l'identità del segnalante, che non deve essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (il divieto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante); è tutelata anche l'identità delle persone coinvolte (e delle persone menzionate nella segnalazione) fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione; l'identità del segnalante e delle persone coinvolte è altresì protetta, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con modalità del trattamento volte a garantirne la riservatezza, anche mediante strumenti di crittografia;

B) PROTEZIONE DALLE RITORSIONI: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata; con "ritorsione" deve intendersi *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione"*

pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Il Capo III (artt 16 -22) del D.lgs 24/2023 prevede le misure di protezione avverso i comportamenti discriminatori e ritorsivi attuati nei confronti della persona segnalante.

In particolare, si indicano alcuni provvedimenti che potranno essere dichiarati nulli, se assunti in violazione dell’art. 17 del D.lgs 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi.

La gestione delle comunicazioni di ritorsione nel settore pubblico e nel settore privato compete all’Anac. Deve sussistere uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

È necessario, quindi, che i soggetti del settore pubblico e privato forniscano chiare indicazioni sul sito

istituzionale a riguardo, affinché le comunicazioni siano correttamente inoltrate ad ANAC.

In ogni caso, i soggetti pubblici o privati che per errore fossero destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

C) MISURE DI SOSTEGNO: è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

D) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ (SCRIMINANTI): ipotesi previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023.

ART. 14 SOGGETTI AI QUALI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano, oltre che al segnalante:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

ART 15 PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

ART 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna effettua ogni trattamento di dati personali previsto dal d.lgs. 24/2023 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati personali che manifestamente non sono utili ai fini della gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

I diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003.

L'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna effettua i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni ai segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando a tal fine misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.

In particolare:

- ✓ ha individuato nel RPCT il soggetto competente a ricevere e a gestire le segnalazioni, il quale, ai fini del trattamento dei dati personali, opera sotto la diretta autorità dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna, Titolare Del Trattamento, e ha ricevuto specifiche istruzioni;
- ✓ ove necessario, individua gli ulteriori soggetti interni competenti a supportare il RPCT nelle attività di ricezione e di gestione delle segnalazioni, i quali operano, su delega del RPCT, sotto la diretta autorità dell'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna, Titolare Del Trattamento, previa ricezione di apposite istruzioni;
- ✓ ha verificato che il RPCT è dotato di idonea formazione, competenza ed esperienza, anche con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 196/2003;
- ✓ ha adottato, quale canale per le segnalazioni interne, la piattaforma messa a disposizione da Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., provvedendo alla designazione di tale soggetto in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R.;
- ✓ in caso di cessazione del ruolo del RPCT, per qualsiasi ragione, le credenziali di accesso saranno immediatamente disattivate;
- ✓ ha adottato modalità alternative per la presentazione delle segnalazioni interne, non scritte, tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e

della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

ART. 17 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni pervenute all'Ordine dei TSRM e PSTRP di Bologna e la relativa documentazione, nonché gli atti e i documenti formati/raccolti nel corso delle verifiche svolte dal RPCT e/o dagli altri soggetti individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine a seguito dell'avvenuta ricezione delle segnalazioni, sono conservate per il tempo necessario al trattamento di ciascuna segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al precedente articolo 11 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Il verbale, completo della documentazione allo stesso allegata, redatto a cura del RPCT o, su delega di quest'ultimo, da uno degli altri soggetti individuati ed espressamente incaricati a tal fine dal Consiglio dell'Ordine nei casi in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro sono soggetti ai tempi di conservazione di cui al primo comma.

ART. 18 CANALI ESTERNI PER LE SEGNALAZIONI

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, adottata dall'Ordine, la legge permette di effettuare anche **segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione**, mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale di tale Autorità.

La segnalazione può però essere effettuata solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Esistono, inoltre, condizioni ulteriori per cui una persona segnalante può effettuare una **divulgazione pubblica** che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. In questo caso il segnalante beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorrono le seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stesse.

ART. 19 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente Procedura si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee guida adottate da ANAC ai sensi dell'art. 10 del citato D.LGS. 24/2023, anche come via via modificate/integrate a cura dell'Autorità.

